

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE E OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Ai fini dell'applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, individuate dal **"Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale"** (Allegato 1 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16), e in particolare relativamente alle limitazioni di utilizzo dei generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), è individuata la **classificazione ambientale** di seguito riportata.

Tale classificazione è finalizzata alla individuazione delle prestazioni energetiche ed emissive dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW. Le limitazioni temporanee si applicano pertanto ai generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa individuati dalla presente classificazione.

Il settore della combustione delle biomasse legnose ad uso civile risulta essere il settore che contribuisce maggiormente alle emissioni di materiale particolato primario in Lombardia. Tali emissioni dipendono principalmente dalla tipologia di generatore, dalle sue caratteristiche energetiche ed emissive, dal tipo di biomassa legnosa utilizzata oltre che da una corretta gestione della combustione e dalla manutenzione dell'apparecchio stesso.

Per tali ragioni risulta importante introdurre, ai fini dell'applicazione di misure limitative temporanee in occasione di episodi acuti di inquinamento atmosferico, una classificazione dei generatori di calore in grado di identificare quelli caratterizzati da maggiori emissioni specifiche, nell'ottica anche di una gradualità di intervento. La classificazione assegna, quindi, ai generatori una specifica **classe di qualità** in relazione ai livelli prestazionali assicurati dai costruttori.

La presente classificazione è coerente con le vigenti disposizioni normative sia regionali (DGR n. 1118/13 e s.m.i.), nazionali (DM n. 37/2008, DM 28/12/12 e s.m.i. – c.d. "Conto termico", d.Lgs. n. 192/05) che comunitarie (Direttiva "Ecodesign" 2009/125/CE e relativo Regolamento 2015/1185/UE) ed in particolare risulta coerente con la proposta di certificazione dei generatori di calore prodotta dal Gruppo di Lavoro specifico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'Accordo di Programma tra i 5 Ministeri e le Regioni e Province autonome del Bacino padano del 19 dicembre 2013, che prevede, appunto, l'elaborazione della proposta di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006.

Attualmente la proposta di decreto di cui sopra è depositata presso il Ministero dell'Ambiente per i relativi seguiti procedurali.

La classificazione è inoltre coerente con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, che stabilisce, in particolare, all'art.11 lett. e), la possibilità di introdurre, da parte dei piani regionali, valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 152/2006.

